

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Assicurazione per la Responsabilità Civile dell'Attuario

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione destinata agli Attuari che desiderino tutelarsi dal rischio di cagionare danni a terzi nello svolgimento delle prestazioni professionali previste dalla legge.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite pecuniarie involontariamente e direttamente cagionate ai terzi in conseguenza di errori commessi nell'esercizio delle attività previste dalla legge per l'esercente la professione di Attuario.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Fatti e circostanze già note agli Assicurati al momento della stipula della presente Assicurazione;
- ✗ richieste di risarcimento determinate da infedeltà dei dipendenti o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita;
- ✗ sanzioni, multe od ammende irrogate direttamente all'Assicurato;
- ✗ sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito;
- ✗ inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
- ✗ mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software in ordine alla gestione delle date.
- ✗ dallo svolgimento dell'attività svolta in qualità di responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- ✗ dall'apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero), dall'asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante);
- ✗ dall'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di amministrazione, Sindaco in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario

liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.



Ci sono limiti di copertura?

Nella polizza sono indicati i massimali e i sottolimiti previsti dalle singole garanzie, dettagliati nel DIP aggiuntivo. In caso di sinistro l'assicuratore corrisponde all'Assicurato l'indennizzo al netto di una franchigia fissa pari a € 10.000, salvo opzione per franchigia di € 15.000.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per i sinistri avvenuti nei territori dei Paesi dell'U.E.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla legge vigente), assegno bancario o circolare o bonifico bancario.

Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

Non essendo previsto il tacito rinnovo la copertura termina alla data indicata sulla polizza.



Come posso disdire la polizza?

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, sia l'Assicuratore, sia l'Assicurato hanno la facoltà di disdire l'assicurazione.

L'Assicurato deve darne comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R al Broker. La disdetta sarà efficace dalla data di ricevimento della lettera raccomandata da parte del Broker.